

Poiché la riunione del 16/12/2015 non si è tenuta a causa di impegni tanto di taluni rappresentanti della parte pubblica che di taluni rappresentanti della parte sindacale, oltre alla mancata ricezione dell'avviso da parte del rappresentante del CSA, provvedo a pubblicare la proposta di accordo.

PROPOSTA ACCORDO DECENTRATO 2015

L'odierna riunione è stata convocata dal Presidente con nota prot. del per l'accordo riguardante la ripartizione e la destinazione del fondo risorse decentrate dell'anno 2015 nonché per varie ed eventuali e fa seguito a quella tenutasi in data 22/10/2015.

In apertura di seduta il Presidente da atto che con determina R.G. n. 945 del 10/09/2015 è stata quantificata l'entità del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2015 in € 129.153,87 al netto della PEO (€ 92.334,50) e dell'indennità di comparto (€ 32.977,47) a carico del fondo e del salario accessorio del personale ATA.

Rappresenta che le economie dell'anno 2014 che potranno essere utilizzate per la contrattazione dell'anno in corso ad oggi ancora non sono state quantificate, somme peraltro già stanziare nel bilancio di previsione che non incidono sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di Stabilità e di contenimento della spesa per il personale.

Anche con l'utilizzo di dette ulteriori risorse viene rispettato il vincolo in materia di risorse decentrate stabilito dall'art.9 comma 2 bis della L.122/2010.

Le Parti sanciscono che per l'Anno 2015, limitatamente agli istituti contrattuali specificati nella seguente tabella, è stato applicato l'art. 4, comma 4 del CCNL 22 gennaio 2004, con le modalità e gli importi stabiliti dai vigenti CCNL

Indennità di rischio – disagio	€ 19.000,00
Indennità di maneggio valori	€ 2.500,00
Indennità Reperibilità	€ 29.700,00
Maggiorazione Retr. per Lavoro Ordinario Notturmo, Festivo e Festivo – Notturmo	€ 2.700,00
Indennità di Turno	€ 27.800,00
Compensi per l'esercizio di particolari responsabilità di cui all'Art. 17, comma 2, lett. f.) CCNL 1.4.99 **	€ 37.250,00
Compensi per l'esercizio di particolari responsabilità di cui all'Art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 1.4.99	€ 900,00
TOTALE	€ 119.850,00

Le indennità di cui all'art. 17 comma 2 lett. f) e i) sono stabilite nei limiti previsti dal C.C.N.L. vigente al momento della sottoscrizione, rispettivamente in €2.500,00 per la lettera f) ed € 300,00 per la lettera i).

Viene confermata l'erogazione delle indennità per particolari responsabilità ex art. 17 comma 2 lett.f) secondo i criteri di cui all'allegato "A" del contratto decentrato dell'anno 2014, prospetto per la pesatura della medesima indennità cui ogni titolare di posizione organizzativa dovrà attenersi, avendo cura di attribuire punteggi strettamente corrispondenti alle ulteriori responsabilità assunte dal dipendente interessato, rispetto a quelle ordinarie che gli derivano dall'appartenenza ad una categoria.

Per l'anno 2015 il numero dei dipendenti cui compete detta indennità sono per il

Settore Finanziario n. 3	€ 6.500,00
Settore AA.GG. n.5	€ 10.687,00
Settore P.I./S.S. n.2	€ 4.500,00
Settore tecnico n.5	€ 11.062,00
Polizia municipale n.2	€ 4.500,00

Dette indennità verranno erogate entro il mese di febbraio 2015.

Indennità per rischio e disagio

L'indennità per il rischio è stabilita in € 30,00 mensili

L'erogazione dell'indennità è subordinata all'effettivo espletamento di attività soggetta a rischio e prescinde dall'appartenenza ad una specifica categoria o profilo professionale. Pertanto il lavoratore non avrà diritto all'erogazione dell'indennità qualora non espleti attività soggetta a rischio. A titolo esemplificativo si indicano i profili professionali le cui prestazioni danno titolo all'erogazione della indennità : necrofori, autisti mezzi pesanti e scuolabus, operai addetti alle manutenzioni esterne o fognature, a tutte attività che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale (esempio: esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, a rischio specifico connesso all'impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, microtraumi, a rischi di contrazione malattie infettive, a rischi di lesioni, traumi connessi alle azioni di sollevamento di pesi particolarmente pesanti).

L'indennità di disagio è stabilita in € 30,00 mensili

L'indennità di disagio viene corrisposta ai lavoratori interessati per il periodo di effettivo svolgimento delle prestazioni disagiate(sono escluse le assenze). Vi rientrano l'esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare articolazione dell'orario di lavoro (orario plurisettimanale o frazionato, esempio: autisti scuolabus, custodi cimiteriali, fontanieri, autisti mezzi pesanti, messi notificatori), o esposizione a situazioni di disagio connesse all'esercizio di funzioni che presentano per la tipologia e natura oggettivi elementi di particolare onerosità, per ambiente di svolgimento, costrizione delle funzioni, oggetto specifico delle prestazioni (necrofori, operai che lavorano in fognare o cunicoli), attività rese in condizioni climatiche avverse.

L'indennità di reperibilità è stabilita in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno, disciplinata dall'art. 23 del CCNL 14.09.2000 come integrato dall'art. 11 CCNL del 5.10.2001

È corrisposta in relazione alle esigenze di pronto interventi dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali. L'importo come sopra determinato è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. Non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente. Se il servizio è frazionato, comunque non in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%. Non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo. Ad oggi il

servizio di pronta reperibilità è previsto per lo Stato civile, Acquedotto, manutenzioni, Fognature, Cimitero.

L'indennità di turno è disciplinata dall'art. 22 del CCNL 14.09.2000. La turnazione è effettuata per fare fronte alle esigenze dell'ente attraverso il controllo del territorio tramite il servizio di vigilanza.

-RISORSE PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE

Le parti concordano di destinare, per l'incentivazione della produttività collettiva, di gruppo e individuale, **l'importo residuale delle Fondo Risorse Decentrate, in atto quantificato in € 10.971,89 oltre alle eventuali somme residue relative all'esercizio 2014.**

L'attribuzione del compenso incentivante avverrà secondo i criteri di seguito indicati:

1. La disciplina contenuta nel presente articolo costituisce l'applicazione del disposto dell'art. 4, comma 2, lettera b) del CCNL dell'1.4.1999 relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
2. Le risorse sono assegnate a ciascun settore secondo i seguenti criteri:
 - a) il numero dei dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, è suddiviso per categoria e posizione di accesso;
 - b) il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni categoria e posizione di accesso è moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella:

Categoria	Parametro
A	0,80
B	1,00
Accesso B3	1,15
C	1,30
D	1,40
Accesso D3	1,50

I risultati ottenuti per ogni categoria e posizione di accesso sono sommati dando luogo ad un valore complessivo che rapporta il numero dei dipendenti dell'ente al sistema di classificazione professionale vigente;

c) le risorse destinate alla produttività collettiva sono successivamente suddivise per il valore complessivo di cui al punto precedente ottenendo un importo unitario;

d) moltiplicando tale importo unitario per il risultato dei precedenti punti a) e b) relativi al personale appartenente ad ogni settore si ottiene l'importo per la produttività di competenza dello stesso.

3. Assegnato il budget di settore, che per l'anno 2015 risulta essere il seguente, tenendo conto dei criteri indicati al presente comma:

Settore Tecnico € 3.994,76

AA.GG.le € 2.245,49

CONT.SO/P.I./ P.S € 1.313,21

Polizia Locale € 2.456,00

Settore Finanziario € 962,35

Totale € 10.971,82

Le risorse sono distribuite tra il relativo personale in funzione delle attività a ciascuno assegnate dal Capo Settore.

4. L'effettiva erogazione delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi avverrà a consuntivo entro il mese di febbraio dell'anno successivo in applicazione dei seguenti criteri generali e della relativa procedura applicativa:

a) tenuto conto degli obiettivi, le risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi, saranno erogate a seguito di compilazione da parte del responsabile di settore delle schede di valutazione individuale annuale secondo la disciplina della scheda di valutazione (Allegato B) che sarà redatta in contraddittorio con il dipendente il quale potrà chiedere un ulteriore colloquio di valutazione con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale. In ogni caso è necessario l'utilizzo delle schede individuali di valutazione e l'attribuzione dell'indennità, legata alla produttività e potrà essere corrisposta solamente in presenza di un punteggio conseguito non inferiore al 60% del totale dei punti attribuibili.

b) l'erogazione della quota di cui al punto a) avviene moltiplicando la valutazione individuale espressa in percentuale per la quota unitaria di produttività spettante alla categoria di appartenenza;

c) prima di procedere all'effettiva erogazione delle risorse di cui al punto a) a ciascun dipendente viene decurtata una somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 5 dell'art.71 del D.L.112/08 con esclusione delle eccezioni espressamente indicate nei citati commi. L'importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare nell'anno;

d) i risparmi derivanti dall'applicazione dei precedenti punti a), b) e c) andranno ridistribuiti nell'anno di competenza; mentre costituiranno economie di bilancio per la quota derivante dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08.

5. Nel caso in cui uno o più dipendenti del settore non abbiano conseguito un punteggio pari almeno al 60%, le risorse, di cui al presente articolo, verranno interamente distribuite tra il personale del settore di appartenenza in applicazione del precedente punto 4 lettera d).

6. Il Responsabile di settore consegna ad ogni suo collaboratore, entro il 30 gennaio di ogni anno, una scheda di valutazione intermedia, preferibilmente nel corso di appositi colloqui, sulla base della quale si provvederà ad erogare entro il mese di febbraio le risorse destinate alla valutazione individuale, con le decurtazioni dovute all'applicazione del punto c) del precedente comma 6 .

7. Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d'anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati.

Buoni pasto

Rimane confermato quanto previsto nel contratto decentrato 2010.

Ferma rimanendo l'attribuzione di n. 2 buoni pasto a settimana, l'istituto si applica anche nei casi di diversa articolazione dell'orario di servizio.

Inoltre ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del CCNL 9/5/2006, nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL 14.09.2000, si stabilisce che il personale in servizio nella Polizia municipale in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi ha diritto all'attribuzione del buono pasto nei seguenti casi:

Turno antimeridiano – nel caso il turno inizi entro le ore 11,00 e termini oltre le ore 15,00

Turno pomeridiano – nel caso il turno inizi entro le ore 19,00 e termini oltre le ore 22,00

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate o modificate dal presente Accordo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
3. Eventuali norme di maggior favore rispetto a quelle definite dal presente contratto, inserite da code contrattuali o da rinnovi o da leggi, trovano attuazione mediante disapplicazione delle corrispondenti clausole.

Si conferma il disciplinare del fondo di previdenza e/o assistenza per il personale della Polizia locale di Villa San Giovanni già sottoposto all'esame nella seduta del 28/10/2014. Si precisa che la Giunta con deliberazione n.83/2014 nel destinare i proventi delle sanzioni al codice della strada ha previsto la possibilità di devoluzione di parte di dette somme a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Corpi di Polizia locale.